



Regione Toscana

TESTO UNICO TURISMO

Legge regionale n. 61/2024

Professioni turistiche



Art. 8
Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative in materia di:

- a) associazioni pro-loco;
- b) strutture ricettive, inclusa la classificazione;
- c) locazioni turistiche;
- d) stabilimenti balneari;
- e) agenzie di viaggio e turismo;
- f) professioni turistiche.**

2. Nell'ambito delle comunità d'ambito turistico, le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate in forma associata dai comuni che ne fanno parte.

PROFESSIONI TURISTICHE

TITOLO VIII Professioni turistiche

CAPO I Guida turistica

Art. 92 Definizione e disciplina della professione di guida turistica

Art. 93 Esenzioni dall'avvalimento della prestazione professionale della guida turistica

Art. 94 Pubblicità dei prezzi

CAPO II Accompagnatore turistico

SEZIONE I Definizione e attività

Art. 95 Definizione dell'attività di accompagnatore turistico

Art. 96 Esercizio della professione

Art. 97 Corsi di qualificazione

Art. 98 Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione

Art. 99 Pubblicità dei prezzi

SEZIONE II Vigilanza e sanzioni

Art. 100 Sanzioni amministrative

Art. 101 Divieto di prosecuzione dell'attività

CAPO III Guida ambientale

SEZIONE I Definizione e attività

Art. 102 Definizione dell'attività di guida ambientale

Art. 103 Esercizio della professione

Art. 104 Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale

Art. 105 Corsi di qualificazione e specializzazione

Art. 106 Modalità e contenuti dei corsi

Art. 107 Obblighi professionali

Art. 108 Pubblicità dei prezzi

SEZIONE II Vigilanza e sanzioni

Art. 109 Sanzioni amministrative

Art. 110 Divieto di prosecuzione dell'attività

CAPO IV Maestro di sci

SEZIONE I Definizione e attività

- Art. 111 Definizione dell'attività di maestro di sci
- Art. 112 Albo professionale regionale dei maestri di sci
- Art. 113 Requisiti per l'iscrizione all'albo
- Art. 114 Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione
- Art. 115 Modalità e contenuti dei corsi
- Art. 116 Maestri di sci di altre regioni e stati
- Art. 117 Esercizio abusivo della professione
- Art. 118 Collegio regionale dei maestri di sci
- Art. 119 Scuole di sci
- Art. 120 Pubblicità dei prezzi

SEZIONE II Vigilanza e sanzioni

- Art. 121 Sanzioni disciplinari
- Art. 122 Vigilanza della Regione sul Collegio regionale dei maestri di sci
- Art. 123 Sanzioni amministrative
- Art. 124 Divieto di prosecuzione dell'attività

CAPO V Guida alpina

SEZIONE I Definizione e attività

- Art. 125 Definizione dell'attività di guida alpina
- Art. 126 Albo professionale regionale delle guide alpine
- Art. 127 Requisiti per l'iscrizione all'albo professionale regionale delle guide alpine
- Art. 128 Corsi di qualificazione e aggiornamento
- Art. 129 Modalità e contenuti dei corsi
- Art. 130 Guide alpine di altre regioni e stati
- Art. 131 Collegio regionale delle guide alpine
- Art. 132 Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
- Art. 133 Pubblicità dei prezzi

SEZIONE II Vigilanza e sanzioni

- Art. 134 Sanzioni disciplinari
- Art. 135 Vigilanza della Regione sul Collegio regionale delle guide alpine
- Art. 136 Sanzioni amministrative
- Art. 137 Divieto di prosecuzione dell'attività

Art. 16
Elenchi regionali

1. Presso la Giunta regionale sono tenuti e aggiornati, ai fini di pubblicità, promozione e marketing turistico, nonché implementazione del sistema informativo regionale del turismo, i seguenti elenchi:

- a) strutture ricettive turistiche;
- b) locazioni turistiche;
- c) stabilimenti balneari;
- d) accompagnatori turistici e guide ambientali;**
- e) associazioni senza scopo di lucro che organizzano viaggi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni trasferiscono i dati e le informazioni alla Giunta regionale secondo le modalità previste con deliberazione della Giunta regionale stessa.

3. La gestione degli elenchi può essere affidata alle agenzie regionali.

4. **Gli elenchi delle guide turistiche e delle agenzie di viaggio sono nazionali e tenuti dal Ministero del turismo, oppure da soggetti da questo incaricati.**

GUIDA TURISTICA - Normativa statale

- **Legge 13 dicembre 2023, n. 190 “Disciplina della professione di guida turistica”**
(modificata dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56)
- **Regolamento attuativo (Decreto del Ministro del Turismo 26 giugno 2024, n.88)**
“Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante "Disciplina della professione di guida turistica"
Contenuti:
 - individuazione delle ulteriori materie d'esame; definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dell'esame;
 - istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche;
 - definizione delle condizioni e modalità di accertamento per la prestazione temporanea e occasionale
 - modalità di svolgimento delle misure compensative;
 - definizione degli ambiti e delle modalità di specializzazione e di aggiornamento; modalità di iscrizione delle guide turistiche già abilitate
 - regolamentazione delle funzioni di controllo e irrogazione delle sanzioni amministrative;
 - determinazione del contributo a carico dei soggetti interessati

Decreto direttoriale del 24/01/2025

- Linee guida recanti le modalità operative di erogazione e di partecipazione al Tirocinio di adattamento (per le guide che hanno ottenuto il riconoscimento del titolo professionale acquisito all'estero)
- Linee guida recanti le modalità operative di erogazione e di partecipazione ai Corsi di specializzazione e di aggiornamento

TITOLO VIII
Professioni turistiche
CAPO I
Guida turistica

Art. 92

Definizione e disciplina della professione di guida turistica

1. **La professione di guida turistica è definita e disciplinata dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica).**

Art. 93

Esenzioni dall'avvalimento della prestazione professionale della guida turistica

1. Ai sensi dell'articolo 2 della l. 190/2023, non rientrano tra le ipotesi obbligatorie di avvalimento della prestazione professionale della guida turistica le seguenti attività:

a) attività divulgative del proprio patrimonio culturale aventi carattere non commerciale, svolte da enti pubblici, compresi quelli territoriali, tramite propri dipendenti, per l'espletamento di compiti istituzionali dell'ente e nell'ambito di iniziative da esso promosse e realizzate. Tali iniziative devono essere a titolo gratuito per i fruitori e realizzate con risorse proprie dell'ente;

b) attività didattiche svolte da docenti nelle materie afferenti alla loro abilitazione, anche con lezioni sui luoghi oggetto di studio, organizzate da scuole ed istituti di ogni ordine e grado e dai soggetti riconosciuti dal sistema della formazione regionale, o tenute nell'ambito di corsi di formazione e iniziative a carattere seminariale, interattivo e laboratoriale finalizzate all'accrescimento culturale individuale e di gruppo.

Art. 94

Pubblicità dei prezzi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della l. 190/2023, il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali della guida turistica, quale che sia lo strumento e il canale di pubblicizzazione, contiene l'indicazione dei relativi prezzi.

2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

CAPO II

Accompagnatore turistico

SEZIONE I

Definizione e attività

Art. 95

Definizione dell'attività di accompagnatore turistico

1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche.
2. Non sono soggetti alle disposizioni del presente capo i dipendenti delle agenzie di viaggio nell'esercizio della propria attività lavorativa.

Art. 96

Esercizio della professione

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per lo svolgimento della professione di accompagnatore turistico, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) attestato di qualifica professionale conseguito mediante, in alternativa:

1) superamento dell'esame di cui all'articolo 97, per chi vi accede direttamente in virtù del possesso di uno dei titoli di studio indicati nel regolamento;

2) frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 97;

3) superamento di esame pubblico sostenuto in altra regione;

b) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell'interessato all'abilitazione all'esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

3. L'esercizio della professione di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

4. La cessazione dell'attività di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

5. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Art. 97
Corsi di qualificazione

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori turistici, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione teorica e pratica dell'accompagnatore turistico e si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio di un attestato di qualifica.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e alla conoscenza di una lingua straniera.

Art. 98
Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 97, il numero delle ore, con le relative modalità di erogazione, le modalità di accesso e il livello minimo di conoscenza della lingua straniera.

Art. 99
Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

SEZIONE II

Vigilanza e sanzioni

Art. 100

Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
 - a) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico senza aver ottenuto l'abilitazione;
 - b) chiunque esercita l'attività professionale di accompagnatore turistico in qualità di lavoratore autonomo senza aver presentato la SCIA;
 - c) i soggetti di cui agli articoli 75 e 85 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al divieto di cui all'articolo 100, comma 2.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 l'accompagnatore turistico che contravviene al disposto dell'articolo 99, comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
5. Il comune, nei casi di cui ai commi 1 e 2 che assumano particolare gravità oppure siano reiterati nell'anno, può sospendere l'attività fino ad un massimo di trenta giorni.

Art. 101

Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività professionale di accompagnatore turistico è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. In tal caso, è ritirata la tessera di riconoscimento.

CAPO III
Guida ambientale

SEZIONE I
Definizione e attività

Art. 102
Definizione dell'attività di guida ambientale

1. Nell'ambito della definizione delle professioni turistiche di cui all'articolo 6 dell'allegato 1 al d.lgs. 79/2011 e nelle more della definizione da parte dello Stato del relativo profilo professionale, è guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, allo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale. Sono esclusi i percorsi che richiedono comunque l'uso di attrezzature e di tecniche alpinistiche.

2. Con il regolamento sono individuate le articolazioni della professione.

3. Le guide ambientali collaborano:
 - a) con la Regione, gli enti locali e gli enti parco regionali, per la difesa e la tutela degli ambienti naturali, in special modo per il mantenimento della rete escursionistica della Toscana di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
 - b) con le istituzioni scolastiche, per affiancare il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi di educazione ambientale.

Art. 103

Esercizio della professione

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato dei requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale, per l'esercizio della stessa è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) uno tra i seguenti requisiti di istruzione e qualificazione professionale:

1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, frequenza dei corsi di qualificazione professionale e superamento dell'esame di cui all'articolo 105;

2) titolo di studio universitario tra quelli indicati nel regolamento e superamento dell'esame di cui all'articolo 105;

3) abilitazione all'esercizio della professione conseguita in altra regione, in esito al superamento di esame conclusivo di un corso di qualificazione professionale con contenuti equivalenti a quelli determinati ai sensi dell'articolo 105;

b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione, attestata da certificato rilasciato dalla azienda unità sanitaria locale del comune di residenza;

c) assenza di condanne con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.

2. Il comune, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede su istanza dell'interessato all'abilitazione all'esercizio della professione e al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia, secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.

3. L'esercizio della professione di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetto a SCIA da presentarsi, esclusivamente in via telematica, al SUAP competente per il territorio nel quale si intende iniziare l'attività.

4. La cessazione dell'attività di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo è soggetta a comunicazione da presentare al SUAP a cui è stata presentata la SCIA.

5. L'esercizio della professione da parte dei cittadini di altri stati membri dell'Unione europea è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 206/2007.

6. **La guida ambientale è obbligata alla stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile** a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle visite, con massimale non inferiore a quello stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 104

Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale

1. Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guide alpine iscritte nell'apposito albo professionale regionale di cui all'articolo 126, possono esercitare la professione di guida ambientale escursionistica.
2. Le guide del parco o della riserva naturale già abilitate ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale) possono continuare ad esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Possono altresì esercitare la professione di guida ambientale, nella specialità attinente, nel caso in cui la loro formazione ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della l.r. 49/1995, abbia garantito la conoscenza generale dell'intero territorio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 2 che intendono esercitare la professione di guida ambientale devono possedere i requisiti e sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 103, fatta eccezione per il possesso dell'abilitazione professionale.
4. L'ente gestore del parco o della riserva naturale può rilasciare alle guide ambientali abilitate ai sensi della presente legge un attestato di specializzazione di guida del parco o della riserva di riferimento, a seguito dell'espletamento di un corso di specializzazione e del superamento del relativo esame.

Art. 105

Corsi di qualificazione e specializzazione

1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale e di specializzazione per guide ambientali, ai sensi della normativa regionale vigente.
2. I corsi di qualificazione assicurano la formazione tecnico-pratica e teorica della guida ambientale nella singola articolazione, si concludono con un esame di abilitazione e il rilascio del relativo attestato.
3. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova attitudinale teorico-pratica espletata secondo le modalità stabilite dalla Regione.
4. I corsi di specializzazione sono finalizzati all'ampliamento delle competenze e all'approfondimento delle conoscenze e comprendono l'acquisizione di nuove tecniche, l'uso di mezzi e la specializzazione su porzioni di territorio.
5. I corsi di specializzazione sono riservati a coloro che già esercitano l'attività di guida ambientale e si concludono con un esame e con il rilascio di un attestato.

Art. 106

Modalità e contenuti dei corsi

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le materie oggetto dei corsi di cui agli articoli 104, comma 4, e 105, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati eventuali casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrino di avere già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.

Art. 107

Obblighi professionali

1. Le guide ambientali garantiscono lo svolgimento dell'escursione nella sicurezza per i propri clienti graduando la difficoltà dei percorsi alle effettive capacità degli stessi.

Art. 108

Pubblicità dei prezzi

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali contiene l'indicazione dei relativi prezzi.
2. È vietato applicare prezzi superiori a quelli pubblicizzati.

SEZIONE II
Vigilanza e sanzioni

Art. 109
Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 12.000,00:
 - a) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale senza aver ottenuto l'abilitazione;
 - b) chiunque esercita l'attività professionale di guida ambientale in qualità di lavoratore autonomo senza aver presentato la SCIA;
 - c) i soggetti di cui agli articoli 75 e 85 che, per lo svolgimento della propria attività, si avvalgono delle persone di cui alla lettera a).
2. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.000,00, la guida ambientale che contravviene al divieto di cui all'articolo 108, comma 2.
3. È soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, la guida ambientale che contravviene al disposto dell'articolo 108, comma 1.
4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Art. 110
Divieto di prosecuzione dell'attività

1. La prosecuzione dell'attività di guida ambientale è vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. In caso di divieto di prosecuzione dell'attività è ritirata la tessera di riconoscimento.

REGOLAMENTO ATTUATIVO L.R. 86/2016 – DPGR 47/r/2018

Titolo VI PROFESSIONI DEL TURISMO Capo I Professioni del turismo

Art. 58

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida turistica (art. 3, comma 1, lettera r) della l.r. 86/2016)

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida turistica, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida turistica senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:
- a) laurea in beni culturali, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
 - b) laurea in lettere, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
 - c) laurea in lingue e culture moderne, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
 - d) laurea in scienze dell'architettura, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
 - e) laurea in scienze del turismo, con superamento dell'esame di storia dell'arte;
 - f) altro titolo di studio con superamento dell'esame di storia dell'arte, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione precedente.

Art. 59

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico (art. 3, comma 1, lettera s) della l.r. 86/2016)

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di accompagnatore turistico, i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per accompagnatore turistico senza l'obbligo di frequentare i corsi di qualificazione professionale sono:
- a) diploma di istituto tecnico per il turismo;
 - b) diploma di liceo linguistico;
 - c) laurea in scienze del turismo;
 - d) laurea in lingue e culture moderne;
 - e) laurea in mediazione linguistica;
 - f) laurea in lettere;
 - g) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione precedente.

Art. 60

Articolazioni della professione di guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera t) della l.r. 86/2016)

1. La professione di guida ambientale si articola in:

a) guida ambientale escursionistica;

b) guida ambientale equestre;

c) guida ambientale subacquea.

2. Per accedere all'esame di guida ambientale escursionistica senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale è necessario il possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 61.

3. Per accedere all'esame di guida ambientale equestre senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 61 è necessario il possesso di brevetto di istruttore di base rilasciato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.

4. Per accedere all'esame di guida ambientale subacquea senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, oltre al possesso di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 61 è necessario il possesso di brevetto di istruttore subacqueo con l'utilizzo di autorespiratore di I grado rilasciato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS), oppure brevetto equivalente rilasciato da altri soggetti pubblici o privati abilitati.

Art. 61

Titoli di studio per l'accesso diretto all'esame di abilitazione per guida ambientale (art. 3, comma 1, lettera u) della l.r. 86/2016)

1. Nelle more della definizione da parte dello Stato del profilo professionale di guida ambientale i titoli di studio che consentono di accedere all'esame di abilitazione per guida ambientale senza l'obbligo di frequentare i relativi corsi di qualificazione professionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 60, commi 3 e 4 sono:

a) laurea in scienze geologiche;

b) laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;

c) laurea in scienze biologiche;

d) laurea in scienze e tecnologie agrarie e forestali;

e) laurea in ingegneria per la tutela dell'ambiente e del territorio;

f) altro titolo di studio, ritenuto equivalente a quelli sopra indicati dalle competenti autorità o dall'amministrazione procedente.

Art. 62

Commissione d'esame (art. 107 comma 2, art. 117, comma 2, art. 125, comma 2, della l.r 86/2016)

1. La composizione della commissione d'esame per coloro che accedono all'esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. La deliberazione di cui al comma 1 disciplina, altresì, la composizione della commissione d'esame dei candidati che accedono all'esame di abilitazione ai sensi degli articoli 58, 59 e 61 in caso di esame congiunto con i candidati che sostengono l'esame conclusivo dei corsi di qualificazione.
3. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1, la composizione della commissione di cui al comma 2 è disciplinata dall'articolo 66 decies del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro").

Art. 63

Tessera di riconoscimento (art. 105, comma 3, art. 115, comma 3, art. 123, comma 3, della l.r 86/2016)

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide ambientali devono esporre ben in vista la tessera di riconoscimento.